



ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DEL FORO DI NOCERA INFERIORE
Organismo non autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore
ISCRITTO AL N. 28 REGISTRO ORGANISMI TENUTO DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CODICE ETICO DELL'ORGANISMO E DEI SUOI MEDIATORI

Premessa

Il Codice etico dell'Organismo è una carta dei diritti e doveri morali tesa alla definizione delle responsabilità etico-sociali di ogni partecipante alla sua organizzazione e al suo funzionamento.

Il Codice etico, pertanto, è teso a definire l'insieme dei principi ai quali sono chiamati ad uniformarsi tutte le persone che a vario titolo partecipano all'organizzazione e al funzionamento dell'Organismo stesso.

Il Codice etico comunque non sostituisce e non prevale sulle leggi vigenti dell'Ordinamento Giuridico della Repubblica Italiana.

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:

- responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, Avvocati, parti, e collaboratori) oltre alla piena responsabilità verso la Collettività;
- dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

1. Uguaglianza

L'organismo di Conciliazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul sesso, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie a legge.

2. Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo di Conciliazione e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.

3. Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo.

4. Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso.

L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.



Il mediatore deve rispettare tutti i doveri ed obblighi previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto dell'Organismo, dal suo Regolamento di procedura e dal presente Codice Etico, ed è tenuto alla riservatezza in ordine ad ogni informazione assunta nell'espletamento della propria funzione. Anche a tal fine il Mediatore deve eseguire personalmente la sua prestazione.

5. Equità, uguaglianza e diligenza.

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti.

Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza.

Mediatori iscritti all'Organismo

6. Doveri del Mediatore

Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il Mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.

Il Mediatore deve comunicare ^[1] qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria *indipendenza* ^[2] e *imparzialità* ^[3] o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di *neutralità* ^[4].

Il Mediatore deve sempre agire, e dare l'impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l'espletamento delle proprie funzioni, in seguito all'incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale.

Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, le parti abbiano compreso ed espressamente accettato:

1. le finalità e la natura del procedimento di mediazione;
2. il ruolo del Mediatore e delle parti;
3. gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti.

Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall'importo e dalla tipologia della controversia.

Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.

Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi fatti contrari alla legge.

Note

1. Il Mediatore deve rendere edotte le parti riguardo qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti.
2. *Indipendenza*: significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il Mediatore ed una delle parti.
3. *Imparzialità*: indica un'attitudine soggettiva del Mediatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell'altra.
4. *Neutralità*: si riferisce alla posizione del Mediatore, il quale non deve avere un diretto interesse all'esito del procedimento di conciliazione

7. Cause di incompatibilità con l'incarico di Mediatore

Sono cause di incompatibilità con l'attività di mediatore per ogni singolo affare:



- a) Avere in corso con una delle parti incarichi professionali di qualsiasi natura;
- b) essere socio di una delle parti o coniuge, parente o affine entro il terzo grado. Nel caso di svolgimento di incarichi professionali pregressi, il rapporto deve essere cessato da almeno tre anni e non debbono sussistere ragioni di credito o debito.
- c) essere sia cliente o dipendente di una delle parti in causa o debitore o creditore delle medesime.
- d) essere socio o associato del consulente che assiste una delle parti del procedimento.

Si richiamano espressamente e fanno parte integrante e sostanziale del presente codice etico le disposizioni contenute nel codice deontologico della professione forense attualmente in vigore in tema di mediazione, e precisamente:

Art. 62 codice deontologico – Mediazione

1. L'avvocato che svolge la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.

2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.

3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:

- a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
- b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi locali.

In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di ricasazione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

8. Linguaggio

L'Organismo di mediazione, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

L'Organismo si impegna a consegnare il proprio Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori ed ai singoli utenti e a renderlo consultabile sul proprio sito istituzionale.

9. Effetti della violazione e della inosservanza del codice etico

La violazione o l'inosservanza del Codice Etico da parte dei soggetti ad esso tenuti comporta oltre alla risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere con gli stessi anche la possibilità, per l'Organismo stesso, di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.



IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO
Avv. Gerardo Cicalese

Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore – N. 28 del Registro ministeriale
C.F. 94012480656 - P.IVA 05378960651

mail Organismoconciliazionenocera@gmail.com – pec: odc.foronocera@legalmail.it

Tel & fax 081 5179998

84014 Nocera Inferiore - Palazzo di Giustizia